



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 3° - Ufficio Tributi

SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2025

Si rende noto che entro il **16 GIUGNO 2025** deve essere effettuato il versamento dell'**ACCONTO** dell'IMU (Imposta municipale propria) dovuta per l'anno d'imposta 2025.

Base imponibile e modalità di calcolo: Per determinare l'importo dovuto per l'IMU va in primis determinato il valore imponibile che è pari alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% (ex. Art 3 c. 48 L. 662/96) e moltiplicata per i seguenti valori:

Gruppo catastale A (esclusi gli A10)	160
Categorie catastali C/2 C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3 C/4 e C/5	140
Categoria catastale A10	80
Gruppo catastale D (esclusi i D/5)	65
Categorie catastale D/5	80
Categorie catastale C/1	55

Le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'acconto sono le seguenti:

IMU – Imposta Municipale Propria

Si ricorda che, ai sensi del comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Con **deliberazione n. 93 del 23 dicembre 2024** il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote IMU da utilizzare per il calcolo dell'acconto anno 2025:

4,5 per mille con detrazione di € 200,00 = abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali A1, A8 e A9.

7 per mille = abitazioni locatate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.

7 per mille = abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale.

7,6 per mille = Immobili classificati in categoria D (**esclusa la categoria catastale D10**)

10,6 per mille = Immobili di categoria C 1 (negozi) a condizione che vi sia svolta un'attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni.

10,6 per mille = Aree fabbricabili

11,4 per mille e riduzione della base imponibile al 50% (con obbligo di dichiarazione al Comune) per le abitazioni, ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9, concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Alassio; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda in Alassio anche un altro immobile, purché adibito a propria abitazione principale ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9

11,4 per mille = Immobili che non rientrano nelle tipologie di cui ai precedenti punti: case a disposizione, box, cantine, magazzini non pertinenziali ad abitazioni principali, negozi non locati, ecc. (**ALIQUOTA ORDINARIA**)

0,00 per mille = Fabbricati rurali ad uso strumentale (**inclusa la categoria catastale D10**)

Come si versa in acconto:

Il versamento tramite **modello F 24** deve essere effettuato indicando, nella **sezione EL** "**IMU e altri tributi locali**", il **codice catastale del Comune di Alassio A122** e i seguenti codici tributo:

IMU

Abitazione principale e relative pertinenze 3912

Altri fabbricati 3918

Aree fabbricabili 3916

Fabbricati di categoria D 3925

Importo minimo: IMU 12 € per contribuente per tutto l'anno

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio IMU (0182/602241 - 602225 - 602242) o recarsi presso il medesimo ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30.

Inoltre è possibile calcolare l'imposta e stampare il modello F24 precompilato semplicemente collegandosi al sito internet www.comune.alassio.sv.it alla voce **CALCOLO IMU** oppure cliccando sul seguente link: <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A122>.

Dalla residenza municipale, lì 12 maggio 2025

IL FUNZIONARIO SERVIZIO TRIBUTI

Dott. Giampaolo TREVIA